

Prodromi di “diritto commerciale” nel Vicino Oriente Antico alla luce dei “Codici” mesopotamici: alcuni brevi cenni

DANILO CECCARELLI MOROLLI
Pontificio Istituto Orientale

Sommario:

§1. Premessa. §2. L'argento prodromo della moneta nel Vicino Oriente Antico. §3. Prodromi di “ius mercatorum”: le prime società commerciali. §4. Alcune brevi note conclusive.

§1. Premessa*

L'intento del presente studio è quello di cercare di delineare una sorta di “*ius mercatorum*” nel Vicino Oriente Antico, in cui i traffici commerciali erano ampiamente sviluppati e organizzati. Nel fare ciò ho preferito concentrare l'attenzione su due aspetti che ritengo particolarmente rilevanti: il ruolo svolto dall'argento nel sistema mercantile e parimenti in che modo i “Codici” mesopotamici abbiano tratteggiato o forse addirittura stigmatizzato le società commerciali, prodrome vere e proprie di uno “diritto commerciale”, anticipando così la *societas* romana e *lex mercatoria*.

Tuttavia, prima di compiere tali riflessioni, ritengo che occorra rammentare che il sistema economico del VOA¹ era un complesso sistema

* Elenco delle abbreviazioni usate. ADC = MOSCATI S. (a cura di), *L'Alba della Civiltà*, voll. I-III, TORINO 1976. CH= “Codice” di HAMMURAPI. CLI = “Codice” di LIPIT ISTAR. CUN = “Codice” di UR NAMMU. DE VAUX = DE VAUX R., *Le istituzioni dell'Antico Testamento*, Genova 1991 (Ed. Marietti, trad. it.). Hitt. I = Leggi Hittite, 1° serie. Hitt. II = LEGGI HITTITE, 2° serie. IMPARATI = IMPARATI F., *Le leggi ittite*, «*Incunabula Græca*» 7, Roma 1964. LAI = Raccolta di “Leggi” dette “*ana-Ittišhu*”. LE = Leggi del regno di Ešnunna. LIVERANI = LIVERANI M., *Antico Oriente – Storia Società Economia*, Roma-Bari 2002⁶. LMA = Leggi Medio-Assire. LNB = Leggi Neo-Babilonesi. PINTORE = PINTORE F., *La struttura giuridica*, in ADC, vol. I, p 417-511. RIDA = *Revue Internationale de Droits de l'Antiquité* (Bruxelles). ROTH = ROTH M. T., *Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor*, «Society of Biblical Literature – Writings from the Ancient World» 6, Atlanta, Georgia, 1995. SAPORETTI = SAPORETTI C., *Le Leggi della Mesopotamia*, Firenze 1984. SAPORETTI, *Cod.*, = SAPORETTI C., *Antiche Leggi – I “Codici” del Vicino Oriente Antico*, Milano 1998.

¹ Per uno sguardo di insieme si segnala il vol. II dell'opera curata da MOSCATI S., *L'Alba della Civiltà*, Torino 1976 ed in particolare all'interno di essa la ottima monografia di ZACCAGNINI C., *La circolazione dei beni*, p 425-576. In generale sulla problematica ved.: ALEXANDER J., *Early Babylonian Letters and Economic Texts*, New Haven, Yale University Press 1943. BISCARDI A., *Introduction à l'étude des pratiques commerciales dans l'histoire des droits de l'antiquité*, in RIDA 29 (1982), 21-44. BOTTERO J., *Désordre économique et annulation des dettes en Mésopotamie à l'époque Paléo-Babylonienne*, in *Journal of the Economic and Social History of the Orient* 4 (1961), 113-164. BUCCI O., *Corte e classi sociali nell'antico diritto iranico*, in *Apollinaris* 55 (1972), 741-760. CARDASCIA G., *Le contrat de bail en Basse-Mésopotamie à l'époque Perse*, in *Archives d'Histoire du Droit Oriental – Revue Internationale des Droits de l'Antiquité*, tom. 1 (1952), 13-18. CASSIN E.-M., *Symboles de cession immobilière dans*

redistributivo di beni, ricchezze e servizi. Infatti non esistendo moneta – “novità” persiana attuata e introdotta da DARIO (522-486 a.C.)² – il mondo mesopotamico, ma anche quello egiziano ed anatolico-hittita, svilupparono

l'ancien droit mésopotamien, in *Année Sociologique* (1952), 107-161. CECCARELLI-MOROLLI D., *Intorno alla regolamentazione dell'uso "giuridico" dell'argento nel mondo mesopotamico*, in *Apollinaris* 63 (2000), 443-445. CLAY A.T., *Babylonian Business Transaction of the First Millennium B.C.*, Yale University Press, New York, 1920-1923. CRUZ-URIBE E., *Slavery in Egypt during the Saite and Persian Periods*, in *RIDA* 29 (1982), 47-72. ELLIS M. de J., *Taxation in Ancient Mesopotamia: the History of the Term 'misku'*, in *Journal of Cuneiform Studies* 27 (1975), 130-151; IDEM, *Agriculture and the State in Ancient Mesopotamia: an Introduction to Problems of Land Tenure*, «Occasional Publications of the Babylonian Fund» 1, Philadelphia 1976. FALES F. M., *La produzione primaria*, in *ADC*, II, p 129-290. GRANT E., *Babylonian Business Documents of the Classical Period*, Philadelphia 1919. GRÉGOIRE J., *Archives administratives sumériennes*, Paris 1970. IMPARATI F., *Su alcuni articoli del Codice Ittita relativi a categorie sociali*, in *RIDA* 6 (1959), 65-76. KILMER A. D., *Symbolic Gestures in Akkadian Contracts from Alalakh and Ugarit*, in *Journal of the American Oriental Society* 94 (1974), 177-183. KLIMA J., *Le droit commercial dans la périphérie de la sphère mésopotamienne*, in *RIDA* 16 (1969), 21-30. JACOBSEN T., *Primitive Democracy in Ancient Mesopotamia*, in *Journal of Near East Studies* 2 (1943), 159-172. JOHNS C. H.W., *Babylonian and Assyrian Laws, Contracts and Letters*, New York 1904. LARSEN M. T., *The Old Assyrian City State and its Colonies*, Copenhagen 1976. LARSEN M. T., *The Old Assyrian colonies in Anatolia*, in *Journal of the American Oriental Society* 94 (1974), 468-475; IDEM, *Old Assyrian Caravan Procedures*, Istanbul 1967 (Istanbul Nederlands Historisch-Archeologisch Instituut in Het Nabije). LEEMANS W. F., *The Rate of Interest in Old Babylonian Times*, in *RIDA* 5 (1960), 7-34. LEEMANS W. F., *Foreign Trade in the Old Babylonian Period*, «Studia et Documenta» 6, Leiden 1960; IDEM, *The Rate of Interest in Old-Babylonian Times*, «Melanges F. Visscher», *RIDA* 3/5 (1950), 7-34; IDEM, *The Role of Landlease in Mesopotamia in the Early Second Millennium B.C.*, in *Journal of Economic and Social History of the Orient* 18 (1975), 134-145. LIVERANI M., *Il modo di produzione*, in *ADC*, II, p 3-126. MICHALOWSKI P., *Letters from Early Mesopotamia*, «Society of Biblical Literature – Writings from the Ancient World» 3, Atlanta, Georgia, 1993. NEUFELD E., *Inalienability of Mobile and Immovable Pledges in the Laws of the Bible*, in *RIDA* 9 (1962), 33-44. PETSCHOW H., *Der Surrogationsgedanke im neubabylonischen Recht*, in *RIDA* (1954), 125-172. POLANYI K. ET ALII, *Trade and Markets in the Early Empires*, Glencoe 1957 (trad. it *Traffici e mercanti negli antichi imperi*, Torino 1978). POSTGATE J. N., *Land Tenure in the Middle Assyrian Period: a Reconstruction*, in *Bulletin of the School of Oriental and African Studies* 34 (1971), 496-520. POSTGATE J. N., *Fifty Neo Assyrian Legal Documents*, Warminster 1976. IDEM, *Taxation and Conscription in the Assyrian Empire*, Roma, Città del Vaticano 1974. STEINKELLER, *The Administrative and Economic Organization of the Ur III State: the Core and the Periphery*, in MCGIBSON G. – BIGGS R.D., (eds.), *The Organization of Power, Aspects of Bureaucracy in the Ancient Near East*, «Studies in Ancient Oriental Civilizations» 46, Chicago Oriental Institute, Chicago 1987, p 19-41. SZLECHTER E., *Tablettes juridiques et administratives del al IIIe Dynastie d'Ur et de la Ier dynastie de Babylon*, «Publications de l'Institut de Droit Romain de l'Université de Paris» 21, 2 voll., Paris 1963; IDEM, *L'affranchissement en droit suméro-akkadien*, in *RIDA* 1 (1952), 127-194; IDEM, *De quelques considérations sur l'origine de la propriété foncière dans l'ancien droit mésopotamien*, in *RIDA* 5 (1958), 121-136. SZLECHTER E., *Le "Droit de propriété" et la "Possession" (Codex Hammurapi)*, in *RIDA* 34 (1988), 11-23. SWARZENBERG C., *L'organizzazione feudale ad Ugarit secondo le tavolette giuridiche pervenute dagli scavi archeologici (Archivi del Palazzo Reale) di Ras Shamra*, in *RIDA* 11 (1964), 19-44. THEODORIDES A., *L'acte (?) de vente d'Ancien Empire (26 s. a. J.-C.)*, in *RIDA* 26 (1979), 31-84. IDEM, *Les Égyptiens anciens "citoyens" ou "sujets du Pharaon"?*, in *RIDA* 20 (1973), 51-112. IDEM, *La vente à crédit du Pa Kahoun I, 2 et ses conséquences* in *RIDA* 8 (1961), 41-78. VAN DIJK J. A., *Old Babylonian Contracts and Juridical Texts*. «Texts in the Iraqi Museum» 4, Wiesbaden 1967; IDEM, *Old Babylonian Contracts and Related Material*. «Texts in the Iraqi Museum» 5, Wiesbaden 1968. VEENHOF KLASS R., *Aspects of the Old Assyrian Trade and its Terminology*, «Studia et Documenta» 10, Leiden 1972. WENTE E., *Letters from Ancient Egypt*, «Society of Biblical Literature - Writings from the Ancient World» 1, Atlanta, Georgia, 1990. YOFFE N., *The Economic Role of the Crown in the Old Babylonian Period*, Malibu 1977.

² La moneta fu introdotta ufficialmente ed in modo definitivo e certo da DARIO, che – stando a quanto riporta ERODOTO – conìò il *darico* (gr.: δαρεικός), moneta ufficiale dell'impero ed aurea; allo stesso tempo DARIO lasciò ai satrapi locali la facoltà di coniazione in argento e rame. In realtà, come ricorda BUCCI, il *darico* aveva solo il 3% di oro e un peso oscillante tra gli 8,35 e gli 8,42 gr.; tale moneta recava l'effigie di profilo del re persiano semiingocchiato e recante l'arco con la mano sinistra e con la destra il giavellotto. Ved. BUCCI, p 106-108.

un sistema così detto “redistributivo” che doveva prevedere ad ogni sorta di necessità o bisogno da parte di tutta la popolazione. Ovviamente la struttura redistributiva aveva come vertice il palazzo oppure il tempio e si avvaleva di un sistema “integrato” di redistribuzione, servizi e prelievi di beni (cioè tassazione vera e propria). Moltissimi studiosi sostengono che l’organizzazione commerciale vicino orientale antica, sviluppata a partire dalla “rivoluzione urbana” abbia portato alla necessità della scrittura e quindi alla invenzione di essa³. Così la scrittura – nata parallelamente in Egitto e Mesopotamia verso il 3500 a.C. – è intimamente connessa al sistema di redistribuzione ed accumulazione dei beni, alla registrazione delle varie merci ed anche al sistema di computo ed ovviamente, poi, i traffici commerciali conobbero il proprio diffondersi e svilupparsi anche oltre la Mesopotamia fino addirittura – in età paleo-assira – a creare una vera e propria colonia in Anatolia nella città di Kanish. In effetti tale “tesi” – ossia il “link” tra scrittura e commerci o se si vuole tra scrittura e burocrazia relativa all’organizzazione di beni e servizi – sembrerebbe avvalorata anche dallo stesso “sistema educativo”, cioè dalla “scuola” mesopotamica o egiziana⁴ in cui lo scriba veniva ad impraticarsi non solo della semplice scrittura ma anche del computo e di tutti quegli aspetti organizzativi ed amministrativi relativi all’organizzazione commerciale. Dunque il sistema economico vicino orientale antico, da cui promana il sistema commerciale, era un “meccanismo” redistributivo di beni in cambio di servizi, ma anche una complessa macchina fiscale di prelievo sui beni e sui prodotti agricoli per poter procedere agli accumuli di merci o di beni da poter poi conservare nei magazzini reali o in quelli templari. Le operazioni materiali di computo, scritturazione ma anche applicazione di questo sofisticato sistema erano ovviamente attribuite agli scribi. Tuttavia il Vicino Oriente Antico, pur non conoscendo moneta fino all’età persiana, trovò una serie di beni considerati “preziosi” a cui dare un particolare significato nel sistema economico, commerciale e finanziario (e perfino tributario): l’orzo, il rame, l’oro e soprattutto l’argento (di cui tratterò nel paragrafo seguente di questo breve studio). Le barre di argento divennero così una sorta di “merce di scambio” *standard* cui riferire cioè nel tempo e nello spazio un valore certamente sicuro, data l’inalterabilità del metallo. Dunque, ritengo che uno dei punti fondamentali, per poter studiare il sistema commerciale vicino orientale antico – e quindi il suo complesso di norme – sia proprio l’argento ed il suo ruolo alla luce dei testi “giuridici” pervenutici dalla antica Mesopotamia. Sicuramente l’argento può dunque essere considerato come “prodromo”

³ Fondamentali sono riguardo al tema: AMIET, *La naissance de l'Écriture ou vraie Révolution*, in *Revue Biblique* 4 (1990), 525-541; IDEM, *Introduction historique*, in ANDRE-LEIKNAM B. - IIEGLER C., (eds.), *Naissance de l'écriture: cunéiformes et hiéroglyphes*, Paris 1982. BOTTERO J., *La Mesopotamia, la scrittura, la mentalità, gli dèi*, Torino 1990 (trad. it.); IDEM, *Écriture et civilisation en Mésopotamie*, in ANDRE-LEIKNAM B. - IIEGLER C., (eds.), *Naissance de l'écriture: cunéiformes et hiéroglyphes*, Paris 1982. SCHMANDT-BESSERAT D., *Tokens and counting*, in *Biblical Archeology* 46 (1983), 117-120; IDEM, *How writing come about*, in *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik* 47 (1982), 1-5; IDEM, *An archaic recording system and the origin of writing*, «*Syro-Mesopotamian Studies*» 1-2, 1-32. OPPENHEIM A. L., *Mesopotamia: ritratto di una civiltà*, Roma 1980 (trad. it), praesertim, 203-252.

⁴ Al riguardo ved.: BUCCI O., *La scuola nell'antichità. L'Oriente Mediterraneo*, Roma 1996, praesertim 43-75.

della moneta e risiedeva alla base del sistema economico-finanziario, ma anche tributario, del Vicino Oriente Antico.

§2. *L'argento prodromo della moneta nel Vicino Oriente Antico*

Nel presente paragrafo cercherà di rimarcare l'impiego dell'argento [qui abbreviato sempre col simbolo chimico "Ag"] in campo giuridico ed il suo relativo sviluppo in seno ad esso; chiaramente tale analisi avrà per oggetto esclusivamente il mondo mesopotamico tralasciando, volutamente, l'area egiziana e quella anatolica, per ovvie ragioni di spazio e di tempo.

Per quel che riguarda, invece, l'aspetto ponderale dell'argento si terranno presenti i dati riportati dal CAPLICE⁵, come segue⁶:

<i>Sumerico:</i>	<i>Accadico:</i>	<i>Trad. it.:</i>	<i>Valore:</i>
ŠE	<i>uštatum</i>	Grano	Ca. 1/20 gr.
GÍN	<i>Šiqlum</i>	Siclo	180 ŠE = ca. 8,3 gr.
MA.NA	<i>Manûm</i>	Mina	60 GÍN = ca. 500 gr.
GÚ/GUN	<i>Biltum</i>	Talento	60 MA.NA = ca. 30 Kg.

Il materiale a disposizione è dato dalle "leggi" mesopotamiche, e quindi dagli "articoli" o "paragrafi" dei "codici". Pertanto, ecco qui di seguito, l'elenco del materiale scelto per i fini di questa ricerca; esso costituisce la "fonte del diritto" relativamente alla tematica prescelta.

(i) Dal *Codice di Ur Nammu* (= *CUN*)⁷ sono attinenti per la tematica prescelta i seguenti paragrafi: §3, §8, §9, §10, §13, §14, §18, §20, §22, §27.

(ii) Dal *Codice di Lipit Ištar* (= *CLI*)⁸, abbiamo i seguenti paragrafi: §14, §15, §17, §18, §20, §22, §27.

(iii) Dalle *Leggi «ana ittišu»*⁹, si hanno i seguenti paragrafi: §2 e §3 dalla tavoletta VII, e i §§1 e 2 dal frammento YOS, I, 28.

(iv) Tra le *Leggi di Ešnunna*¹⁰, sono rilevanti i segg. paragrafi: §1, §3, §6, §7, §9, §11-A-I 36, §12 A-1, §13, §14, §31-B II, §32-B II, §42-A III, §43-A III, §44-AIII, §45-A III, §54-A IV, §55-A IV, §56-A V.

(v) Dal *Codice di HAMMURAPI*¹¹, sono rilevanti i segg. paragrafi: §4, §59, §90, §114, §115, §139, §140, §198, §201, §204, §207, §208, §209, §211, §§212-217, §§221-224, §228, §241, §252, §259, §260, §§273-277.

(vi) Dalle *Leggi Medio-Assire*¹² vi è solo una generica menzione dell'argento nel §30 della tavoletta A-KAV.1 (concernente i doni nuziali).

(vi) Infine, dalle *Leggi Neo-Babilonesi*¹³, è degno di nota solo il §6.

⁵ CAPLICE R., *Introduction to Akkadian*, Rome 1988, 95. Si è ritenuto opportuno rifarsi a tale Autore, poiché egli dà una tabella di pesi e misure completa.

⁶ In base alla tabella abbiamo dunque la seguente equivalenza: 1 mina è data da 60 sicli.

⁷ *CUN*, in SAPORETTI, 21-25.

⁸ *CLI*, in SAPORETTI, 27-34.

⁹ *LAI*, in SAPORETTI, 35-39.

¹⁰ *LE*, in SAPORETTI, 41-48.

¹¹ *CH*, in SAPORETTI, 49-92.

¹² *LMA*, in SAPORETTI, 93-116.

¹³ *LNB*, in SAPORETTI, 117-120.

Alla luce del suddetto elenco di fonti, costituenti ciascuna un blocco documentario per un dato periodo storico, si può procedere all'esame dei medesimi seguendo un ordine cronologico, cioè partendo dai testi più antichi fino a quelli più recenti. Quindi cercherò di rilevare le principali variazioni dell'argento e tenterò di denotare l'uso fattone dallo stesso per giungere a tracciare un diagramma dell'argento rispetto al diritto, tenendo ovviamente presente, il gradiente cronologico. Dunque vediamo ora il ruolo dell'argento all'interno dei singoli blocchi di fonti.

(i) Il codice attribuito ad UR NAMMU, che, ricordiamo, fu sovrano della terza dinastia di Ur, sviluppatasi nel cosiddetto periodo “neo-sumero” (2120-2000 a.C. ca.), è la raccolta di leggi finora più antica esistente. Esso contiene ben trentadue paragrafi di leggi, dei quali sono rilevanti per la nostra tematica solo una diecina. All'interno del *CUN*, osserviamo che il pagamento di un *tot* di argento è imposto come pena atta ad espiare precisi reati, quali: il sequestro¹⁴ (punito con 15 sicli di argento), la deflorazione di una schiava vergine¹⁵ (5 sicli), la falsa accusa¹⁶ (punita con 3 sicli) ed infine la falsa testimonianza¹⁷, punita con 15 sicli di argento.

Inoltre, l'argento è dato come mezzo di risarcimento del danno fisico personale arrecato; in questi casi si va dal pagamento di soli 2 sicli per la rottura di un dente¹⁸ ai 10 sicli per un piede¹⁹, infine ai 2/3 di una mina di Ag per l'amputazione del naso²⁰. Casi a parte sono dati dalla quantità di Ag da consegnare alla donna in caso di divorzio: da ½ mina ad 1 mina di argento²¹.

Il dato che emerge dal *CUN* è che la quantità ritenuta “giusta” per riparare al danno o espiare il reato varia da un minimo di 2 sicli ad un massimo di 1 mina d'argento, dunque si va da una quantità di 2 sicli pari a 16,6 gr. ca. a 1 mina che pesa ca. 500 gr, secondo il seguente schema:

2	3	10	15	25	1/3 di mina	2/3-di mina	1 mina
Sicli = 20 sicli 40 sicli 60 sicli							

(ii) Con il “codice” di LIPIT-IŠTAR, ci troviamo nella media età del bronzo e precisamente sotto la dinastia di Isin (ca. 2017-1794 a.C.). In realtà sono rilevanti solo circa sei articoli dal *corpus* di LIPIT-IŠTAR.

Per quel che riguarda l'argento e la sua connessione col diritto non sembrano notarsi cambiamenti significativi rispetto alle leggi mesopotamiche precedenti. Per un uomo che rubi in un frutteto²² la pena è di 10 sicli d'Ag, mentre è di ben ½ mina se taglia un albero²³; a chi calunnia la verginità di una vergine è imposta una ammenda di 10 sicli²⁴. Pene pecuniarie in argento vengono inflitte a chi procuri aborto per mezzo di

¹⁴ *CUN* §3.

¹⁵ *CUN* §8.

¹⁶ *CUN* §13.

¹⁷ *CUN* §27.

¹⁸ *CUN* §22.

¹⁹ *CUN* §18.

²⁰ *CUN* §20.

²¹ *CUN* §§9-10.

²² *CLI* §14.

²³ *CLI* §15.

²⁴ *CLI* §38.

percosse; la regola giuridica varia, nella ammenda, a seconda che si tratti di una donna libera ($\frac{1}{2}$ mina)²⁵ oppure di una schiava (5 sicli)²⁶. Infine, per colui che si sia impossessato indebitamente di una schiava fuggiasca, la pena è fissata a 10 sicli.

Dunque, da quanto detto per il *CLI*, possiamo tracciare per esso una “linea di quantità”, come segue:

→5→10 →1/2 mina
sicli → mina

Come appare chiaro non compare più sotto la dinastia di Isin la quantità pari ad una mina intera e soprattutto non vi sono più unità piccole, come i 2 o i 3 sicli, ma si parte direttamente dal quantitativo di 5 sicli.

(iii) Le Leggi del regno di Ešnunna sono in tutto una sessantina; tra queste circa una diecina menzionano l’argento. È interessante notare che per la prima volta, nelle leggi mesopotamiche, compaia l’istituto – o forse l’istituzione, dato il carattere del diritto nel Vicino Oriente Antico – del noleggio nonché il lavoro salariato. Gli articoli delle *LE* appaiono maggiormente lunghi e dettagliati rispetto a quelli delle raccolte neo-sumere. Infine, estremamente interessante è il primo paragrafo delle *LE*, in cui viene dato un elenco dettagliato dei beni che sono acquisibili mediante un solo siclo di argento. Dato l’interesse di ciò, riporto l’elenco, riassumendolo brevemente: 1 *gur* di orzo, 3 *sila* di olio *ruštum*, 1 *ban* e 2 *sila* di olio vegetale, 1 *ban* e 5 *sila* di strutto, 4 *ban* di “olio di fiume”, 6 mine di lana, 2 *gur* di sale, 1 *gur* di carbonato di sodio, 3 mine di rame ed infine 2 mine di rame lavorato²⁷. Come si può notare, salta subito all’occhio il fatto che con un solo siclo di Ag si potevano acquistare, secondo le leggi di Ešnunna, ben 3 mine (= 1500 gr.) di rame o 2 mine (= 1000 gr.) di rame lavorato. La lista dei beni acquisibili con l’Ag, riportata nel primo paragrafo delle *LE*, appare importante al fine di ricostruire il tessuto economico-sociale del periodo paleo-babilonese; all’epoca, dunque chi possedeva $\frac{1}{2}$ kg di Ag deteneva un vero e proprio capitale.

Ritornando all’argento ed alla sua valenza sul piano giuridico, si osserva quanto segue. Il nolo giornaliero di un carro di buoi, incluso il carrettiere, è fissato dalle *LE* ad $\frac{1}{3}$ di siclo di Ag²⁸; mentre il compenso di un mietitore per la durata delle messe è fissato ad 1 siclo di argento²⁹. Ma se ad un uomo si affidano 5 sicli di argento allora bisognerà dargli 1 siclo di Ag quale ricompensa, mentre se gli si affidano 10 sicli, allora sarà necessario provvedere a dargliene due³⁰. Come si può notare, nel periodo paleo-babilonese l’argento è considerato non solo come metallo “nobile” atto a risarcire un danno o come dazione di un bene prezioso per espriare una pena; si inizia ad affermare nella realtà come ricompensa del lavoro. Certamente questo processo è solo evidenziato dalle leggi di Ešnunna e probabilmente ha

²⁵ *CLI* §4-II.

²⁶ *CLI* §6-II.

²⁷ *CLI* in SAPORETTI, 41.

²⁸ *LE* §3.

²⁹ *LE* §9.

³⁰ *LE* §14.

precedenti molto antichi; le *LE* non sanciscono null'altro che la realtà esistente. Tuttavia, è interessante notare questo uso dell'argento, che dalle raccolte giuridiche precedenti sembra essere stato ignorato. Le *LE* non trascurano però l'aspetto, diremmo noi oggi, penale. Infatti è ampia la casistica per i danni personali risarcibili tramite la dazione di argento: si va da una mina per il naso tagliato, idem per un occhio, fino alla mezza mina per un dente o per l'orecchio, mentre solo 10 sicli per aver dato uno schiaffo³¹. In base al rapporto che esiste tra argento e lavoro, si nota come i danni personali siano considerati sempre danni estremamente gravi, infatti se un mietitore riceve per il suo lavoro 1 siclo di Ag, per un semplice schiaffo se ne debbono dare ben 10. Si comprende bene che l'eventuale reo del danno personale debba sborsare una considerevole quantità di argento.

Anche per le *LE*, possiamo dare una tabella quantitativa:

→ 1siclo → 5 → 10 → 12 sicli → 1/2 mina → 1 mina

Per la prima volta, nelle leggi mesopotamiche, compare la quantità di 1 siclo, mentre il massimo è sempre pari ad 1 mina.

(iv) Il Codice di *HAMMURAPI*. Dei 282 articoli o paragrafi normativi del “codice”, per quanto riguarda l'uso dell'argento, sono rilevanti solo una trentina³². Un dato particolarmente interessante emerge dalla lettura dei paragrafi del *Codex HAMMURAPI*: alla *lex talionis* in senso stretto si affianca sempre più l'uso dell'argento come mezzo privilegiato atto alla riparazione del danno inferto. In sostanza per i danni fisici inizia vistosamente a prevalere il meccanismo del risarcimento “pecuniario”, mentre per i reati penali continua a sussistere la *lex talionis*. Anche le raccolte precedenti usavano, come si è visto, l'argento come mezzo atto alla riparazione del danno personale subito, ma il *CH* sembra porre ulteriore attenzione al fatto, riducendo ancor di più la pratica della legge del taglione. Anche per il *CH*, come per le altre raccolte giuridiche, possiamo costruire una tabella di valori minimi e massimi dell'argento, come segue:

1/6 di siclo → 2 sicli → 3 → 5 → 10 → 1/3 di mina → 1/2 mina → 1 mina

Da tali valori ritengo che emergano due dati rilevanti: (a) il massimo quantitativo resta fissato ad 1 mina, (b) il minimo invece è variato rispetto alle precedenti raccolte: la quantità minima è posta a 1/6 di siclo (pari a 20 grani, equivalenti a ca.1,38 gr.). Dunque, nel *CH*, si ha una maggiore “varietà” di quantità di argento usata.

(v) Le Leggi Medio-Assire, sono costituite da varie tavolette³³, dalle quali si ottengono ben 126 articoli di legge o paragrafi normativi. Inoltre nelle *LMA* non compare il termine argento (*kaspum*) al cui posto sembra esserci il lemma “*annuku*”, vocabolo di incerto significato. Dunque le *LMA* non sembrano essere utili per la tematica prescelta, tuttavia ho preferito riportarle al fine di non lasciare “lacune”.

³¹ *LE* §42.

³² Per la lettura dei medesimi si preferisce rinviare direttamente al *SAPORETTI, passim*. Gli articoli in questione sono i segg.: §4, §59, §90, §114, §116, §139, §140, §198, §201, §204, §207, §208, §209, §211, §§212-217, §221, §222, §224, §228, §241, §252, §259, §260, §273, §274, §§275-277. Ved. *SAPORETTI*, 49-89 (testo completo del *CH*).

³³ Ved. *SAPORETTI*, 93-114.

(vi) Analoghi problemi delle *LMA*, sussistono per le Leggi Neo-Babilonesi, la quali constano di soli 15 paragrafi, dei quali molti appaiono nelle tavolette illeggibili. Solo il §6 menziona l'argento; in esso si legge:

«Se un uomo vende una schiava che viene poi prelevata da altri che vantano dei diritti su di lei, deve restituire interamente all'acquirente la somma ricevuta. Se la schiava ha generato figli, deve risarcire all'acquirente con ½ siclo di argento per ciascun figlio»³⁴.

Dunque, avendo un così scarso materiale, non è necessario stilare il consueto schema.

(vii) Infine, abbiamo le leggi dette «*ana ittišu*». Si ricorda che queste “leggi”, pur essendo state compilate in epoca neo-assira (900-615 a.C.), sono ritenute dagli studiosi d'età sumera. Pertanto, ne trattiamo ora, da ultimo, in quanto le *LAI* costituiscono – unitamente al frammento YOS 1,28 – una ulteriore testimonianza delle leggi sumere. Le *LAI* sono il “risultato” dell'unione di due tavolette (la IV e la VII) dando *in toto* 14 paragrafi normativi.

Per ciò che concerne l'argento, esso è citato solo al §6 (tav. 7a) ed al §3 (tav. 7b). Al primo l'argento è menzionato come quantità di ½ mina quale prezzo da dare alla donna per il divorzio, mentre al secondo paragrafo si parla dell'interesse di 12 sicli d'argento per ogni mina, completando il §3 (tav. 7b). È interessante in questo caso rilevare la “nozione” di “interesse”, in un periodo così antico. Forse le *LAI* sono uno dei prodromi più antichi del concetto di interesse sui beni. Comunque essendo troppo scarsi i frammenti di “*ana ittišu*” non è possibile stilare il solito schema.

Il frammento YOS 1,28 è una piccola raccolta di soli dieci articoli³⁵; tra questi solo in un paio vi è menzionato l'argento³⁶.

Infine, abbiamo una serie di frammenti detti AS 16, III-IV, i quali però non sono rilevanti per la nostra tematica³⁷.

Aspetto comune a queste ultime tre raccolte del periodo sumero (o meglio neo-sumero) è quello di riprendere, pur con qualche variante, le tematiche espresse dal “codice” di UR NAMMU o dal “codice” di LIPIT IŠTAR. Si sono descritte da ultime queste raccolte, in quanto esse costituiscono una sorta di epigone relativamente all'oggetto di questo paragrafo. Inoltre, si deve rimarcare che le *LAI* sono state scritte in epoca neo-assira, con tutti i problemi che, facilmente, sono ascrivibili quando si stila un testo di una età molto più antica.

Fin qui ho provveduto ad esporre il materiale, in ordine cronologico e seguendo l'esposizione offerta dal SAPORETTI; pertanto, ora, analizzando il tutto, mi permetto di fornire alcune brevi considerazioni.

³⁴ *LNB*, in SAPORETTI, 118.

³⁵ Ved. SAPORETTI, 36-37.

³⁶ Questi sono il §1 ed il §2, entrambi concernenti l'aborto procurato ad una donna; in base a tali articoli se ciò avviene in modo accidentale si dovrà corrispondere un rimborso di 10 sicli, mentre se è intenzionale allora si dovrà esborsare ½ mina.

³⁷ Ved. SAPORETTI, p 37-38.

Per prima cosa ritengo utile comparare gli schemi dei valori dell'argento esposti precedentemente e singolarmente, raggruppandoli in una unica tabella riepilogativa. L'utilità di ciò risiede nel fatto che in tal modo sarà possibile stilare alcune considerazioni, di tipo "statistico". Tuttavia, occorre ricordare che non ho proceduto all'inserimento dei dati fornitici dalle leggi medio-assire e dalle leggi neo-babilonesi per la scarsità dei dati in esse presenti ed ugualmente si sono tralasciate le leggi dette di "*ana Ittišū*" ed il materiale proveniente dal frammento YOS e dai restanti frammenti. Dunque ho preso in esame solo il *CUN*, il *CLI*, le *LE* ed il *CH*; infatti queste raccolte – come ho già osservato precedentemente – rappresentano il materiale rilevante per questa tematica³⁸. Ecco dunque la tabella completa dei dati ponderali dell'argento:

	<i>sicli:</i>							<i>Mina:</i>			<i>Mina:</i>
<i>CUN</i>	–	2	3	–	10	15	25	1/3	–	2/3	1
<i>CLI</i>	–	–	–	5	10	–	25	–	½	–	–
<i>LE</i>	1	–	–	5	10	–	25	–	–	–	–
<i>CH</i>	1/6	2	3	5	–	–	–	–	½	–	1

Dalla tabella si può osservare immediatamente che pur variando la quantità minima di argento, nei "codici" resta fissata ad 1 mina la quantità massima. Ciò significa che nonostante le differenze cronologiche – si va dal periodo neo-sumero a quello neobabilonense, dunque un arco temporale estremamente ampio – la quantità di 1 mina resta come maggior valore possibile in campo giuridico. Una mina (equivalente di 60 sicli, cioè corrispondente all'incirca a ½ kg) resta come quantità massima attraverso i secoli perché la quantità corrispondente ad una mina è rimasta elevata nel corso del tempo, cioè non ha perso il suo "potere di acquisto", oppure perché il diritto mesopotamico cristallizza la quantità di 1 mina come il quantitativo massimo che un uomo può dare? È difficile rispondere; ritengo che in realtà siano possibili ambo le cose. La società vicino-orientale antica, nell'arco dei suoi tre millenni di storia, pur avendo conosciuto cambiamenti e sembra tuttavia essere contraddistinta da una certa e relativa omogeneità economica all'interno del processo evolutivo storico. Ossia, i cambiamenti (per esempio la trasformazione della società e del potere regio avvenuta con l'età del bronzo) sono stati lenti e la società – entro certi limiti – è riuscita bene nell'assorbimento delle "novità" tecnologiche e sociali. Dunque non è improbabile ritenere che nonostante le trasformazioni la quantità di 1 mina d'argento sia rimasta nel corso dei tremila anni di storia vicino-orientale antica pressoché invariata nel suo "potere di acquisto". Oggi, alle soglie del terzo millennio dopo Cristo, questo apparirebbe agli occhi degli economisti moderni per certi versi quasi sconcertante. Ciò poiché oggi si è avvezzi ad utilizzare la carta moneta, ma se al posto della carta moneta si usasse l'oro, già si potrebbe – a mio sommo avviso – notare una certa omogeneità e quindi fissità nella capacità di acquisto di beni. Nel mondo mesopotamico,

³⁸ Certamente, il vuoto delle lma e delle lnb rappresenta una lacuna cronologica non indifferente, tuttavia riteniamo che egualmente si possano trarre delle considerazioni riguardo al ruolo dell'Ag in campo "giuridico".

ed orientale antico, non esistendo la moneta (inventata in età persiana), era l'argento a costituire il bene di scambio per eccellenza. Ritornando, dunque, alla questione relativa alla "omogeneità", a conferma di essa sembrano risiedere proprio i dati della tabella riepilogativa: da essi emerge che statisticamente la quantità di argento è praticamente costante. Ma, la tabella ci fornisce solo indicazione quantitative e non qualitative. Per avere indizi qualitativi è necessario comparare tutto il blocco documentario (i.e.: *CUN*, *CLI*, *LE*, *CH*) e vedere se in esso vi siano norme che abbiano lo stesso oggetto ed a cui corrisponda la stessa quantità di argento. Da una attenta analisi comparativa, non compaiono articoli con medesimo senso a cui corrisponda una eguale somma di argento. Ad esempio, troviamo in ben tre raccolte (*CUN*, *CLI* e *LE*) il valore di 10 sicli di argento, ma questa quantità è espressa in riferimento a casi giuridici completamente differenti³⁹.

Una ulteriore domanda sorge spontanea: perché l'uso dell'argento anziché dell'oro. Evidentemente perché l'argento era di maggior reperimento, dunque molte persone potevano entrarne in possesso; mentre l'oro (da sempre elemento più raro) era considerato maggiormente per scopi artistici o simbolici (si pensi ad esempio al dono del collare d'oro che il faraone egizio conferiva a persone particolarmente meritorie) o come simbolo di potere o addirittura come mezzo di scambio internazionale (specie nei matrimoni interdinastici)⁴⁰. Il trionfo dell'oro, infatti, in ambito economico, si avrà con l'impero persiano e poi a distanza di quasi mille anni con l'Impero Romano d'Oriente, la cui coniazione aurea conferirà stabilità economica per moltissimi secoli (almeno fino al sorgere delle Repubbliche Marinare).

Sempre in merito all'argento in correlazione col "diritto", possiamo compiere un'altra considerazione. L'argento non è considerato come un bene di scambio o un metallo prezioso a sé stante; esso è intimamente connesso con il valore dell'orzo e del rame: 1 *kurrum* di orzo equivale ad 1 siclo d'argento⁴¹, dunque 1 *kurrum* di orzo equivale a 8,3 gr di Ag; cioè con soli 8 gr ca. di argento si poteva acquisire una grande quantità di orzo (300 litri ca.). Tale equivalenza non si basa sul risultato di studi moderni (a parte le conversioni tra unità di misura mesopotamiche con le nostre), ma fu stabilito dagli stessi popoli della Mesopotamia. Infatti, proprio nelle tavolette, ritrovate negli scavi archeologici, troviamo e leggiamo che 1 *šiqlum* (siclo) di argento è uguale ad 1 *kurrum* ("kor" = litro) di orzo. Il motivo di tale correlazione o equivalenza (un tot di orzo equivale ad un tot di argento) risiede nel fatto che l'argento, assai più conservabile dell'orzo, gioca un ruolo di stabilità economica; esso è insomma una "certezza" per le società mesopotamiche (come fu, per molti secoli, il *nomisma* aureo per l'Impero Romano d'Oriente). Infatti, come ha osservato LIVERANI:

³⁹ L'unico esempio di somiglianza è quello datoci da *LE* §42 con il *CH* §204. In entrambi i paragrafi si cita l'ammenda di 10 sicli per lo schiaffeggiamento, ma le fa riferimento all'uomo libero (*awilum*), mentre *CH* tratta dello schiavo allo schiavo (*muskēnum*); dunque c'è una grande differenza.

⁴⁰ L'uso dell'oro come materiale prezioso e non come merce di scambio è tipico di tutto il mondo orientale; si pensi ad es. al mondo tibetano, ricco di oro, in cui esso veniva usato quasi esclusivamente per scopi religiosi.

⁴¹ Un *kurrum* equivale a 300 litri. Cfr. CAPLICE R., *op cit.*, 96.

«L'orzo è scelto semplicemente perché è il prodotto base dell'alimentazione (...) L'argento ed il rame sono invece adatti a funzionare da modelli di valore perché essendo metalli duri e pregiati – più pregiato l'argento che vale 120 volte il rame – possono praticamente fungere da pesi. Perciò l'orzo rimane più legato al suo valore come merce, mentre l'argento pesato tenderà a diventare qualcosa di simile alla moneta»⁴².

Ecco, dunque, che il ruolo svolto dall'argento, in modo indiretto, nel campo giuridico è stato quello di “garantire delle certezze”. Se le “regole di giustizia” e le norme del diritto contribuiscono a dare sicurezza di ciò che è lecito e giusto, non ci stupisce che l'Ag sia menzionato frequentemente all'interno dei “codici” e delle leggi mesopotamiche. Inoltre, osserviamo che nel corso della plurimillennaria storia vicino-orientale antica, l'argento si è – proprio per i suddetti motivi – andato sempre più affermando; a tale affermazione ha contribuito non poco anche lo sviluppo dei traffici commerciali a lunga distanza, nei quali era ovviamente, molto più agevole trasportare argento come mezzo di scambio anziché altri beni⁴³.

Dunque, l'argento, pratico e prezioso, acquisisce sempre maggiore importanza nei rapporti economici e commerciali come pure nelle società mesopotamiche e vicino orientali antiche. Ma, l'argento diviene anche un modo per “capitalizzare”; ad esempio alla donna dalla quale ci si voglia divorziare, il marito deve darle una mina (i.e. 500 gr. circa) di argento. Questa mina argentea sarà il “capitale” che la donna avrà come “indennizzo” dalla rottura del vincolo matrimoniale e servirà al mantenimento futuro per se stessa⁴⁴. Così, *en passant*, l'argento diviene anche mezzo per pagare i tributi (in acc. *biltum*). I tributi erano dovuti, in linea generale, su molti beni, ma anche sulle transazioni e sulle rendite. Solo il sovrano poteva esentare dal tributo. Col passare del tempo, ovviamente, il tributo fu espresso sempre di più in quantitativi di argento fino a giungere al suo “perfezionamento” in età persiana in cui le venti satrapie davano un gettito fiscale al sovrano achemenide di 8140 talenti di argento e 360 talenti di oro⁴⁵.

Difficile è invece affermare se vi sia stato un progresso dell'argento rispetto al diritto. Al riguardo si osservano due dati: il primo è che l'argento è menzionato praticamente sempre (almeno nelle raccolte giuridiche pervenuteci pressoché integre); il secondo dato è costituito dal fatto che l'argento è citato in cifre precise fino al “codice” di HAMMURAPI (1792-1750 a.C.), quindi viene citato come quantità indefinita. Sul primo dato non vi sono molte considerazioni da compiere: è un dato di fatto, una semplice constatazione. Mentre sul secondo occorre spendere qualche parola di riflessione. Perché dopo HAMMURAPI l'argento viene citato solo come quantità indefinita? Probabilmente poiché le leggi medio-assire e quelle neobabilonesi, ascrivibili all'età del tardo bronzo, riflettono un periodo di

⁴² LIVERANI M., *L'origine della città. Le prime comunità urbane nel Vicino Oriente*, Roma 1988, 118.

⁴³ In merito si veda ZACCAGNINI C., *La circolazione dei beni*, in *ADC*, II, 425-570.

⁴⁴ Riguardo alle problematiche matrimoniali, cfr. CECCARELLI-MOROLLI D., *Alcune note circa l'istituto matrimoniale nel Vicino Oriente Antico alla luce dei “testi giuridici”*, in *Apollinaris* LXVIII 1-2 (1995), 265-292.

⁴⁵ Cfr. BRIANT, *I Persiani...*, op. cit., 149.

cambiamento della società. In quel periodo la società mesopotamica (ma anche le altre civiltà vicino-orientali antiche), conobbero un intenso e notevole cambiamento sociale. Infatti, a seguito dell'impiego del carro da guerra, si creano delle vere e proprie *elites* militari che producono forte accentramento del sistema palatino ed un conseguente cambiamento dell'atteggiamento del re verso la società e quindi un mutamento della concezione stessa del potere regale. Ora, il sovrano, non è più bisognoso del consenso generale per mantenere il potere e gestire lo stato; egli vive nel palazzo e nella corte, a cui deve "rendere conto" (oltre che alle divinità) del suo operato⁴⁶. Quindi è forse proprio in questo periodo che le leggi vengono scritte con un intento propagandistico e religioso ancor più forte che nel passato. Tuttavia l'intento propagandistico è questa volta rivolto più all'interno del palazzo (corte e casta sacerdotale) che non all'esterno (popolo). Forse è per tale ragione che la menzione della quantità di argento non è più precisata nei dettagli come nel passato, ma è "sufficiente" indicarne solo e semplicemente un *tot*, poiché appunto le leggi diventano ora solo un *affaire* interno.

§3. *Prodromi di "lex mercatoria": le prime società commerciali*

Dopo aver esposto il ruolo dell'argento, desidero ora passare all'analisi delle "regole" commerciali come erano contemplate dai "Codici" mesopotamici. In particolare tenterò di descrivere ciò che alcuni hanno definito *sic et simpliciter* come complesso di "leggi sui beni"⁴⁷. In realtà i commerci mesopotamici conobbero forme di alta organizzazione, come ad esempio le colonie assire in Anatolia (durante il periodo cosiddetto paleo-assiro, 1950-1750 a.C.)⁴⁸. Le rotte commerciali facevano sì che beni e merci venissero veicolate dall'Anatolia in cui vi erano una decina di "colonie" assire fino ad Assur che fungeva tanto da "stazione terminale" quanto da punto di partenza, non solo per l'Anatolia ma anche per la Persia e a sud per Babilonia.

È interessante notare che il lemma accadico *kārum*, in origine significante "porto" diviene poi sinonimo di "stazione commerciale" e col tempo tale vocabolo ebbe significato sempre più di "corporazione" mercantile, con annessi tanto di "statuti", assemblea generale dei membri, un consiglio per la gestione e addirittura una sorta di plenipotenziario ivi residente proveniente direttamente da Assur (almeno nel caso delle colonie assire in Anatolia)⁴⁹. Da tale parola deriva il vocabolo "mercante", che in accadico era, appunto, *tamkārūm*. I mercanti, in origine emissari del "potere" palatino o templare divennero tuttavia ben presto autonomi. Alcuni studiosi hanno evidenziato che l'economia mesopotamica inizialmente è stata templare e solo successivamente palatina, a differenza dell'Egitto ove invece l'organizzazione economica, almeno da un certo periodo in poi, diviene saldamente palatina. Ma ovviamente i commerci favorivano le

⁴⁶ Riguardo a tale complessa problematica, ved. LIVERANI, 453-461.

⁴⁷ Cfr. SAPORETTI, *Cod.*, 363 ss.

⁴⁸ Cfr. LIVERANI, 351-371.

⁴⁹ Cfr. LIVERANI, 360.

transazioni e con esse la necessità di registrazione delle medesime; pertanto ci è pervenuta una quantità incredibile di testi come: contratti, lettere commerciali, “bolle di spedizione”, lettere contabili, ecc. In sostanza dagli scavi archeologici ci sono stati consegnati una serie innumerevole di documenti di natura contabile e commerciale.

Da quanto detto ci si aspetterebbe un numero elevato di “norme” dei “Codici” mesopotamici di fronte ad un materiale così copioso e multiforme, ma appartenente ad un’unica attività: il commercio. Al contrario i “Codici”, riguardo all’organizzazione mercantile, sembrano invece quasi tacere ad eccezione del celeberrimo *Codex* di HAMMURAPI, che invece dedica – a mio avviso – interessantissimi articoli-paragrafi. Tuttavia, nonostante vi siano poche e scarse “norme” di ciò che noi oggi potremmo dire “diritto commerciale”, si deve osservare che la materia commerciale è in realtà presente nel *corpus* dei “Codici” mesopotamici, solo che essa appare – come sempre – frammentata e sparsa in modo non organico. Così non possediamo “norme” sulle “società” ma in compenso abbiamo molte “norme” sui depositi, moltissime sui prestiti e sui debiti, altrettante sulle vendite e sui prezzi ed infine pure molte di natura “tributaria” o proto-tributaria (cioè obblighi verso il re e la corona).

Riguardo l’“organizzazione” generale dei commerci, il Codice di HAMMURAPI è esplicito e dedica alla materia i §§99, 100, 101, 102, 103, 106, 107 delinendo in realtà un vero e proprio *ius mercatoris generale*⁵⁰, simile a ciò che i codici moderni dedicano alle sezioni di diritto commerciale o ai codici commerciali, cioè HAMMURAPI delinea – sicuramente per la prima volta nella storia del diritto – le società commerciali e le loro caratteristiche.

Pertanto, si danno qui di seguito i testi, seguiti come sempre da alcuni commenti.

CH - §99: «Se un uomo ha dato ad un altro uomo argento per una società, il guadagno e la perdita che ci sono divederanno davanti al dio in parti uguali»⁵¹.

È la “nascita” del contratto di società⁵², in cui i soci dividono equamente i dividendi societari. Da notare che il vocabolo *tappu* (ideogramma TAP)

⁵⁰ SAPORETTI, in ambo le sue opere, inserisce anche i §§280-281 tra le attività dei commercianti in relazione alla *manumissio*; in realtà in entrambi i paragrafi del *CH* la parola “mercante” non compare affatto e dunque preferisco ometterli, ritenendo tali paragrafi ascrivibili alla pratica generale della *manumissio*. Infatti vi è solo un articolo – ved. infra – che riguarda l’attività del commerciante atto ad affrancare non uno schiavo ma un prigioniero di guerra, questo è il *CH* §32: «Se un militare *rēdūm* o *bā’irum*, fatto prigioniero durante una spedizione del re, è riscattato e rimandato in patria da un commerciante, deve rimborsare, se ne ha i mezzi, la somma del riscatto. Se non gli è possibile, il tempio del dio della sua città rimborsi per lui, e se nemmeno il tempio possiede la somma necessaria, provvederà il palazzo. Le sue terre e la sua casa non devono servire per il riscatto». Più che una regola attinente al commercio sembra una “norma” relativa al fatto che i mercanti si trovavano in condizione di riscattare prigionieri.

⁵¹ Cfr. SAPORETTI, 62. ROTH traduce dall’acc. *tappūtim iddin nēmelam*: «for investment in a partnership venture» (ROTH, 99). In sostanza “se un uomo versa capitali in una società è partecipante dei guadagni e delle perdite e compierà tale dividendo davanti alla divinità”.

⁵² Sembra quasi di leggere, anche se con altri termini, il codice civile italiano, che all’art. 2247, stabilisce: «Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili». Cfr. AULETTA G. – LALANITRO N., *Diritto*

significa “partner”, “socio”, da cui deriva *tapputam epêšu* “erigere una società”, “dare vita ad una partnership”; la dazione di un certo capitale era invece detta *ummânu*. Data l’importanza del dividere il ricavo, è necessario secondo ḪAMMURAPI che la cosa si faccia dinnanzi alla divinità. Il “ruolo” della divinità come “teste qualificato” per l’operazione del dividendo degli utili ritengo racchiuda in sé una duplice valenza. Da una parte rappresenta una sorta di “garanzia” di correttezza da parte dei protagonisti affinché spartiscano equamente, dichiarando la verità, quasi una sorta di “giuramento”. Dall’altra riflette probabilmente – almeno in ambito mesopotamico – un significato storico, cioè quel legame iniziale che i commercianti avevano col tempio, quasi a “ricordo” che i commerci erano nati e dunque protetti dall’autorità templare⁵³.

Il *CH* stabilisce molto chiaramente anche l’“incarico”, fissando così *ante litteram* ciò che nel mondo romano fu l’istituto della *procura* fino a giungere al moderno concetto civilistico di contratto di agenzia⁵⁴.

CH-§100: «Se un commerciante [*tamkārūm*] consegna argento per compravendita [n.d.r. per dare e per ricevere] ad un suo incaricato, costui deve prendere nota dei frutti realizzati. Si calcoleranno le sue giornate lavorative e verserà il capitale ed i guadagni al commerciante (oppure: verranno contati i giorni per i quali ha utilizzato il denaro e pagherà al commerciante l’interesse corrispondente)»⁵⁵.

L’agente di commercio funge in questo caso da rappresentante del *tamkārūm*, il quale ha l’obbligo di retribuire i giorni lavorativi del “trade-agent”. A sua volta l’incaricato ha l’obbligo di tenere le scritture contabili e di versare esattamente i guadagni al *tamkārūm*. Questo articolo sicuramente riflette la *praxis mercatoria* o almeno quella ritenuta “giusta”.

Ulteriori “norme” specificano il rapporto intercorrente fra commerciante e agente (rispettivamente in acc.: *tamkārūm* e *šamallūm*), come evidenziato dai paragrafi seguenti.

CH-§101: «Se l’incaricato [n.d.r. l’agente di commercio, *trading agent*] non ricava degli utili deve restituire al commerciante il doppio dell’argento che costui gli ha consegnato»⁵⁶.

Commerciale, Milano 2001¹³, p 108 ss. E per una storia del diritto commerciale – però dal periodo medievale ad oggi – ved. GALGANO F., *Storia del diritto commerciale*, Bologna 1980.

⁵³ Cfr. GOODY J., *La logica della scrittura e l’organizzazione della società*, Torino 1988 (trad. it.), 75. GOODY compie un’operazione di “sincretismo” storiografico e storico molto interessante attraverso la scrittura e dedica molte ottime pagine al *V.O.A.*

⁵⁴ Cfr. Trabucchi A., *Istituzioni di Diritto Civile*, Padova 1999³¹, 781 ss.

⁵⁵ Cfr. Saporetti, 62; ROTH, 99, traduce: «If a merchant gives silver to a trading agent for conducting business transactions and sends him off on a business trip, the trading agent [shall...] while on the business trip; if he went he shall calculate the total interest, per transaction and time elapsed, on as much silver as he took, and he shall satisfy his merchant». “Incaricato”, qui tradotto dalla ROTH come “trading agent” è in acc. *šamallūm*.

⁵⁶ Cfr. Saporetti, 63. Da notare che Saporetti traduce (in ambo le sue opere) l’acc. *kaspum* con “denaro”; mi ritengo in disaccordo con tale traduzione, in quanto la parola *kaspum* è precisa e significa propriamente argento e dunque preferisco usare il lemma “argento” al posto di “denaro” in quanto come

CH-§102: «Se l'argento consegnato all'incaricato è a titolo infruttifero e l'incaricato realizza una perdita, deve consegnare al commerciante il capitale»⁵⁷.

CH-§103: «Se l'incaricato durante il viaggio viene assalito da un nemico che lo deruba, deve giurare di fronte al dio e non subirà alcuna pena»⁵⁸.

CH-§104: «Se un mercante dà ad un agente orzo, lana, olio e altro da vendere, l'agente dovrà dare al mercante l'argento per ciascuna transazione; l'agente dovrà consegnare al commerciante un documento sigillato [i.e. una ricevuta] per ciascuno pagamento in argento che dà al commerciante»⁵⁹.

CH-§105: «Non si considera effettuato il versamento dell'argento al commerciante se non è stata rilasciata la ricevuta»⁶⁰.

CH-§106: «Se un incaricato nega di aver ricevuto argento da un commerciante e costui di fronte al dio e ai testimoni dimostra di averglielo dato, deve restituirgliene tre volte tanto»⁶¹.

CH-§107: «Se un commerciante nega che un suo incaricato gli ha restituito il denaro che gli aveva dato, ma costui dimostra il contrario di fronte al dio e ai testimoni, deve versargli una somma sei volte superiore»⁶².

Come si nota abbiamo nel §104 il concetto di “missione”, quindi di procura conferita dal *tamkārūm* al *šamallūm*, la mancanza della “ricevuta” dei versamenti al commerciante o i versamenti non documentabili vengono equiparati a versamenti non effettuati (*CH*§105). L'agente ha anche una responsabilità in senso civilistico verso il commerciante: infatti la mancata realizzazione di utili da parte dell'agente lo mette in stato di debito verso il commerciante cui dovrà – almento secondo *CH* §101 – restituire il doppio del capitale. Evidentemente il *šamallūm* è detentore di beni o merci o anche argento (come capitale) e ne è responsabile a pieno titolo per il mancato profitto restituendo il doppio, ma se il “capitale” è stato affidato allo *šamallūm* senza scopo di lucro, il risarcimento sarà solo il conferimento del capitale. La norma ricorda molto le modalità di intermediazione finanziaria attuali. Ovviamente se il *šamallūm* è oggetto di rapina o brigantaggio e perde quanto affidatogli dal *tamkārūm* è esonerato dal risarcimento, previo giuramento (*CH* §103). Perfino la mala fede è presa in considerazione dal *CH*§106, stabilente che il giuramento del mercante dinnanzi al dio ed a testi comporta in caso di contraddizione con lo *šamallūm*, una pena pecuniaria

visto precedentemente l'argento fungeva da moneta ma non era tale, dal momento che essa fu realizzata nell'ambito delle riforme di DARIO I.

⁵⁷ SAPORETTI, 63; ROTH, 100.

⁵⁸ *Ibid.*; ROTH (100) traduce “and shall be released”.

⁵⁹ Preferisco la più precisa traduzione di ROTH (cfr. 100) che qui sopra riporto in italiano.

⁶⁰ SAPORETTI, 63; ROTH, 100.

⁶¹ SAPORETTI, 63; ROTH, 100-101.

⁶² SAPORETTI, 63-64.

risarcitoria a carico di questo ultimo. Ne emerge un quadro di grande importanza attribuito al “capitale” e di conseguente tutela di colui che detiene il capitale con l’assegnazione di responsabilità di colui che poi lo amministra (il *broker* o se si vuole l’agente, lo *šamallū*).

§4. *Alcune brevi note conclusive*

Circa la problematica reattiva al “diritto commerciale”, ho tentato di accennare come il mondo mercantile orientale antico abbia avuto un dinamismo e strutture tali da renderlo molto vicino alle attuali prassi mercantili. Se infatti i “codici” sembrano tacere (infatti solo praticamente il *CH* detta norme dettagliate), al contrario il *corpus* documentario di lettere, rendiconti commerciali, ed ogni altra sorta di documento contabile o contrattuale, evidenziano una vera e propria cultura mercantile. Scelgo dunque, a puro titolo di esempio, una lettera di accompagnamento del periodo paleoassiro, la cui “modernità” stimo sia veramente evidente:

«Di’ a Pilakhya, Irma-Ashur, Mannum-balum-Ashur, Kukkulanum e Ashur-Iamassi (i rappresentanti di Enlil-bani ad Assur): così (dice) Enlil-bani. Kukkulanum vi porta 30 mine d’argento – con l’aggiunta della sua tassa-*nishātu*, la sua tassa-*šaddu’utu* è stata pagata – con il mio sigillo e con il sigillo di Kukkulanum. Sull’argento è stata posta la mia mano. Qui, nell’ufficio dei mercanti, la mia mano sulle 30 mine d’argento. Lì, ponetevi al fianco di Kukkulanum e che compri stoffe per metà dell’argento e stagno e per (l’altra) metà dell’argento, in modo vantaggioso secondo il suo modo di vedere. Poi sigillate la merce con il vostro sigillo e affidate(la) a Kukkulanum. Voi siete i miei fratelli: qui, io ho posto la mia mano sull’argento; lì, alla porta della città, voi – miei rappresentanti – ponete la vostra mano sulla merce, affidatela a Kukkulanum e Kukkulanum porti la merce qui da me»⁶³.

È da sottolineare dunque che i mercanti mesopotamici erano perfettamente in grado di leggere e scrivere ed egualmente i loro rappresentanti. Chiaramente questi esempi riflettono il “grande commercio”, cioè quello dei grandi mercanti che necessariamente avevano necessità di redigere contabilità ed inventari dei beni e non del piccolo o piccolissimo commercio. Questo “sistema” commerciale internazionale, che prevedeva anche la conoscenza dei tributi, è stato da alcuni avvicinato o paragonato all’istituto medievale occidentale della *Commenda*⁶⁴.

Infine si è accennato molto fuggacemente alle tasse ed al fatto che nel *V.O.A.* vi sia stato un sistema di “tassazione”. Ritengo utile, anche se molto

⁶³ La lettere qui riportate sono tratte da LIVERANI, 362; ved. anche: LASRSN M.T., *Old Assyrian Caravan Procedures*, Istanbul 1967, p 8, 10-11.

⁶⁴ Uno dei primi a rintracciare tale prallellismo è stato JOHNS C.H.W., *Babylonian and Assyrian Laws, Contracts and Letters*, New York 1904, 281. Invece per una storia dello *ius mercatoris* nel mondo occidentale (dal medioevo ai giorni nostri) fondamentale è: GALGANO F., *Storia del diritto commerciale*, Bologna 1980.

brevemente, dire alcune cose riguardo al sistema tributario mesopotamico, in quanto esso è vero e proprio prodromo di uno *ius tributarium*⁶⁵. Le tasse non erano solo connesse al commercio, ma anche a tutte le altre attività significative. Infatti, il sistema redistributivo del *V.O.A.* si basava su di una amministrazione fiscale vera a propria facente capo ora al palazzo ora al tempio, nella quale gli scribi erano esattori ma anche amministratori. Il sistema fiscale era “di massa”, cioè generalizzato, e gli esenti erano ben pochi. In parte le tasse erano dovute su iniziativa degli specialisti – gli scribi – ma in parte dovevano essere “versate” direttamente e spontaneamente da parte dei contribuenti. Infine vi è da notare – se si tiene presente la “lettera di accompagnamento” riportata sopra – che vi era una tassazione, espressa probabilissimamente in argento, sul “profitto”, cioè sul guadagno, ossia sul reddito (per usare una espressione del diritto tributario moderno). Molto interessante è la “norma” tramandataci dal *CH* nel §24 stabilente che: «Se durante la rapina la vittima perde la vita, i concittadini ed il governatore paghino una mina d’argento alla sua famiglia»⁶⁶; dunque una sorta di “tassazione” sociale a protezione delle vittime del brigantaggio o delle rapine? Difficile dire se ciò era il reale intento del sovrano della dinastia di babilonia o se ciò fu praticato oppure – come forse vorrebbero alcuni – se ciò sia stato solo un mero intento “propagandistico”.

Quanto, brevemente, riportato finora, potrebbe far concludere queste poche righe con il celebre aforisma di C. COOLIDGE: «gli affari sono affari» ed i popoli del Vicino Oriente Antico senza dubbio praticavano *de facto* tale intramontabile adagio, anche se solo con i Romani assisteremo alla giuridicizzazione vera e propria delle compagnie commerciali, ovvero alla nascita della *societas* d’affari romana⁶⁷.

DANILO CECCARELLI MOROLLI

⁶⁵ Sul sistema di tassazione ved.: ELLIS M. de J., *Taxation in Ancient Mesopotamia: the History of the Term ‘misku’*, in *Journal of Cuneiform Studies* 27 (1975), 130-151; POSTGATE J. N., *Taxation and Conscription in the Assyrian Empire*, Roma, Città del Vaticano 1974.

⁶⁶ SAPORETTI, 53.

⁶⁷ In merito ved. GUARINO A., *Diritto Privato Romano*, Napoli 2001⁷, praesertim 916 ss.